

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio

Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.111 del 21 luglio 2003 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale. n. 41 del 20 aprile 2009, pubblicato all'albo pretorio in data 5 maggio 2009 e divenuto esecutivo in data 16 maggio 2009

Introduzione.....	pg.3
Indice.....	pg.4
Regolamento comunale per la tutela e promozione del verde in città.....	pg.6
Indirizzi utili.....	pg.38

Introduzione

Di recente il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41 del 20 aprile 2009, ha approvato il nuovo "Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città": si tratta di un documento importante perché permette alla Città di salvaguardare con maggiore certezza il grande patrimonio di verde pubblico e privato che essa ha la fortuna di detenere.

Abbiamo voluto fortemente che questo Regolamento fosse snello, facile da consultare e quindi funzionale e, per questi motivi, abbiamo lavorato per migliorarlo e, allo stesso tempo, per dare incisività alle sanzioni, aumentandone l'ammontare.

Nel percorso che ha portato a questo nuovo Regolamento, abbiamo raccolto il parere della X° Commissione consiliare, delle Municipalità, del Forum del Verde, delle varie associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini.

Abbiamo pensato di divulgare con quest'opuscolo il Regolamento in modo che tutti possano consultare con immediatezza, e riscontrare su fonte certa le regole che il vivere in comunità impone per il rispetto dell'ambiente: un patrimonio che può essere salvaguardato e difeso solo se vi è un comune senso civico e un'adeguata e giusta partecipazione dei cittadini, delle scuole, delle associazioni, delle varie istituzioni, delle attività commerciali e imprenditoriali, che già in questi anni hanno fornito prova positiva di attenzione verso il verde.

Il Regolamento è uno strumento d'indirizzo, tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico per la città di Venezia e permetterà di tutelare tutte le aree a verde presenti sul territorio.

Continueremo il nostro impegno di Amministratori con la speranza che le norme, da un lato, e la sensibilità della cittadinanza, dall'altro, contribuiscano a rendere il nostro ambiente urbano sempre migliore.

Il Presidente della X°
Commissione Consiliare

arch. Carlo Pagan

L'Assessore all'Ambiente

dott. Pierantonio Belcaro

Indice

Capo I. Criteri generali

- art. 1 – Motivazioni del Regolamento
- art. 2- Finalità
- art. 3 – Campo d'applicazione
- art. 4 – I diritti fondamentali del verde in città

Capo II. Responsabilità del verde

- art. 5 – Il cittadino (le associazioni e i gruppi di vicinato)
- art. 6 – Il Forum del Verde
- art. 7 – La commissione tecnica per il verde urbano
- art. 8 – L'Ufficio per il Verde pubblico
- art. 9 – Gli Affidatari
- art. 10 – Il Corpo di Polizia Locale

Capo III. Interventi sul Verde

- art. 11 – Pianificazione
- art. 12 – Programmazione
- art. 13 – Manutenzione programmata
- art. 14 – Potature programmate e straordinarie
- art. 15 – Abbattimenti
- art. 16 – Tutela dei rifugi e nidi della fauna selvatica sulle alberature pubbliche
- art. 17 – Sostituzioni
- art. 18 – Nuove piantagioni
- art. 19 – Comunicazioni degli interventi programmati
- art. 20 – Interventi di somma urgenza
- art. 21 – Comunicazione degli interventi di somma urgenza
- art. 21 bis-Interventi di emergenza
- art. 22 – Lavori pubblici in prossimità di alberature pubbliche o aree verdi
- art. 23 – Adozione di aree verdi

Capo IV. Promuovere la cultura del verde

- art. 24 – Sensibilizzazione

Capo V. Vivere il verde pubblico

- art. 25 – Accesso
- art. 26 – Attrezzature
- art. 27 – Usi particolari

Capo VI. Aree private a verde

- art. 28 – Indicazioni per le aree private a verde

Capo VII. Per chi non rispetta il verde

- art. 29 – Sanzioni amministrative

Capo VIII. Disposizioni finali e transitorie

art. 30 – Esecutività del Regolamento

art. 31 – Deposito del Regolamento

ALLEGATO A

Come funziona il Forum del Verde

- accesso
- funzioni
- funzionamento

ALLEGATO B

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

- autorizzazioni
- presenze vegetali
- prescrizioni tecniche
- lavori di scavo
- allestimento di cantieri

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

- Procedura dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

Metodologie per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

- metodologia per la stima del valore ornamentale
- abbattimenti
- interventi sulla chioma
- metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale
- valore ornamentale

ALLEGATO C

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

- Nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

ALLEGATO D

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

- alberi di particolare interesse
- salvaguardia fitopatologia

Capo I. Criteri generali

art. 1. motivazioni del regolamento

1.1 Il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città (di qui in avanti, Regolamento) nasce dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le proprie conoscenze.

1.2 L'Amministrazione Comunale vede nella partecipazione delle varie componenti della società locale alla definizione delle regole di cui si compone questo strumento la condizione primaria affinché le regole stesse vengano rispettate e fatte rispettare da parte della cittadinanza.

1.3 L'Amministrazione Comunale allo scopo di garantire organicità e coerenza agli interventi che riguardano il verde elabora un documento di principi guida della "Strategia per il Verde in città", approvato con Atto di indirizzo della Giunta.

art. 2. finalità

2.1 Le finalità del Regolamento:

- a. tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- b. contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- c. favorire tutti gli usi delle aree verdi del territorio comunale che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;
- d. incentivare la partecipazione e le proposte della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- e. riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, educazione su tutte le componenti del verde urbano;
- f. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano, ed alla connessione tra spazi verdi, così da sostenere la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità;

g. diffondere la cultura del verde in città, attraverso l'informazione al cittadino, riguardante le risorse naturali, le diverse tipologie storiche e i diversi elementi architettonici presenti in giardini, parchi e viali alberati, le possibilità di utilizzo delle varie aree e gli interventi decisi su di esse e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sul ciclo di vita delle piante e sulle funzioni da esse esercitate.

art. 3. campo d'applicazione

3.1 Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico, a vario titolo nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico, argini e scarpate di fossati non consorziali, aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde).

3.2 Le aree che l'Amministrazione Comunale dovesse affidare in gestione ad altri soggetti istituzionali, potranno essere oggetto di specifico Regolamento che da tali soggetti sarà redatto, sulla base dei criteri ispiratori del presente Regolamento ed in collaborazione con il servizio comunale competente in materia di verde pubblico. Tale Regolamento sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

3.3 Nell'ambito del territorio comunale la suddivisione dei compiti e delle deleghe in materia di verde tra Amministrazione centrale, organismi decentrati e Municipalità, è disciplinata da atti di natura regolamentare.

art. 4. i diritti fondamentali del verde in città

4.1 La vegetazione – in ogni sua manifestazione – è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità, deve essere rispettata come ogni altro organismo vivente, e quindi va:

- a) salvaguardata come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
- b) conosciuta, censita e monitorata nel suo sviluppo;
- c) considerata nelle scelte di trasformazione territoriale;
- d) mantenuta quanto più possibile integra;
- e) incrementata nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;

f) curata con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Capo II. Responsabilità del verde

art. 5. il cittadino (le associazioni e i gruppi di vicinato)

5.1 Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base di specifiche motivazioni supportate da tecnici del settore e dall'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Venezia. Il Comune di Venezia promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, direttamente o tramite proprie associazioni, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde.

art. 6. il Forum per la partecipazione responsabile del Verde

6.1 Il Forum per la partecipazione responsabile del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria il cui funzionamento è normato nell'Allegato A. Esso può decidere di darsi forme autonome, articolate a livello territoriale. (Delibera CIPE 57/2002, Cap 2).

6.2 Il Forum è il luogo in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al verde: esso offre ai cittadini la possibilità di essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; di esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a verde pubblico; di partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde.

6.3 Per i soggetti istituzionali, i tecnici e gli operatori il Forum diviene occasione di aggiornamento, di ascolto e di confronto con l'opinione pubblica. Gli Uffici dell'Amministrazione comunale sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per consentire al Forum di svolgere le proprie funzioni.

art. 7. la Commissione Tecnica per il verde urbano

7.1 La Commissione rappresenta gli Uffici comunali, centrali e decentrati competenti in materia di verde o di trasformazioni territoriali che possono incidere sulla qualità o la quantità delle presenze verdi della città.

7.2 La Commissione di cui al comma 1, in funzione della particolarità delle tematiche affrontate nell'ambito delle competenze di cui al successivo comma 3, può essere integrata da soggetti ed Enti esterni, allo scopo di volta in volta appositamente invitati, che possono fornire utile contributo sui temi trattati.

7.3 I compiti della Commissione sono:

- a) svolge funzioni di indirizzo per l'attività pianificatoria comunale;
- b) individua aree a particolare sensibilità con le relative misure per l'intervento su di esse;
- c) perfeziona e supporta programmi di sensibilizzazione e diffusione della cultura urbana del verde;
- d) mantiene i rapporti con altri organi esistenti presso altre amministrazioni funzionali all'aggiornamento delle conoscenze ed alla connessione tra aree verdi interne e ed esterne al territorio comunale;
- e) costituisce il referente principale del Forum per tutto ciò che concerne le proposte o le richieste che coinvolgano l'Amministrazione comunale.

7.4 Entro 180 giorni dall'adozione del Regolamento, tutti gli Uffici comunali, centrali o decentrati, aventi funzioni incidenti con la pianificazione, la progettazione, la gestione, la manutenzione e la trasformazione degli spazi verdi, nomineranno il proprio rappresentante in Commissione.

Nel caso di progetti o interventi sul verde pubblico realizzati in ambiti fluviali o consortili, sarà necessario il parere del Consorzio di Bonifica per propria competenza territoriale.

art. 8. l'Ufficio per il Verde Pubblico

8.1 Fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri Regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, l'Ufficio per il Verde Pubblico ha la responsabilità su:

- a) le autorizzazioni rilasciate per utilizzi temporanei delle aree verdi in deroga al Regolamento, con le indicazioni delle prescrizioni da adottare;

- b) le autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico e, ove il caso lo richieda, l'indicazione delle prescrizioni da adottare e delle modalità con cui devono essere eseguiti i lavori;
- c) i contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- d) le autorizzazioni per interventi da compiersi sul verde privato assoggettato a vincoli;
- e) le verifiche delle eventuali inosservanze di norme e prescrizioni (contenute sia in questo Regolamento, sia in altre disposizioni legislative) relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo;
- f) i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;
- g) le informazioni ai cittadini circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- h) gli affidamenti di aree ad associazioni, gruppi di cittadini o altri soggetti privati per interventi di recupero e manutenzione, secondo le modalità previste all'art. 23, sentito il parere degli Uffici comunali competenti in materia di Patrimonio;
- i) i pareri endoprocedimentali per i progetti di opere pubbliche e/o di pubblico interesse che interessano il verde pubblico, o verde privato vincolato, nonché la verifica a fine lavori, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento delle relative opere.

art. 9. gli Affidatari

9.1 I soggetti cui l'Amministrazione Comunale affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico (Affidatari) sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento e a diffonderle contestualmente allo svolgimento delle mansioni descritte nei contratti di servizio di volta in volta stipulati.

9.2 Gli Affidatari sono inoltre responsabili della formazione del proprio personale sia per ciò che concerne le tecniche di intervento su piante e aree verdi, sia per la disponibilità a rispondere alle eventuali richieste di informazioni da parte dei cittadini e del Forum.

9.3 Nel caso di realizzazione a cura dei soggetti privati di aree a verde pubblico nell'ambito d'interventi di Lottizzazione o similari, il soggetto lottizzante, nelle more della consegna delle aree al Comune, dovrà garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba e il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbamenti. La convenzione che regola i rapporti fra il Comune e il lottizzante potrà anche prevedere la conservazione di obblighi di manutenzione delle aree a verde pubblico in capo al lottizzante, anche dopo la consegna delle stesse al Comune. Il privato lottizzante, in caso d'inadempienza nonostante i richiami al rispetto degli obblighi, dovrà risarcire l'Amministrazione delle spese eventualmente dalla stessa sostenuta per la cura di tali aree. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, sono applicabili anche a tali aree le sanzioni previste dal Regolamento stesso.

art. 10 il Corpo di Polizia Locale

10.1 Il Corpo di Polizia Locale è deputato all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e alla loro contestazione, applicando le sanzioni previste all'art. 29 anche ove necessario sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dall'Ufficio del Verde Pubblico ed inoltre allontanando coloro che non rispettano i dettami previsti all'art 24 comma 3.

10.2 L'attività di controllo dovrà essere quanto più possibile tesa alla diffusione presso la cittadinanza della cultura ambientale.

10.3 Gli operatori del Corpo di Polizia Locale saranno oggetto di specifici corsi formativi, circa le modalità di intervento sul territorio. I problemi riscontrati nell'applicazione del Regolamento saranno trattati in collaborazione con l'Ufficio Verde Pubblico e le Municipalità, sentito il Forum.

Capo III. Interventi sul verde

art. 11. pianificazione

11.1 Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

11.2 La mappatura delle aree verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico-naturalistico, il catasto del patrimonio arboreo, è effettuata come specificato in Allegato C.

art. 12. programmazione

12.1 Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio, l'Ufficio Verde Pubblico (direttamente o tramite l'Affidatario) redige un Programma annuale nel quale sono specificati:

- a. gli ambiti territoriali di intervento (indicati in modo da consentire la facile identificazione da parte di gruppi e cittadini interessati);
- b. i tipi di intervento da condurre in ogni ambito;
- c. i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad essi collegati.

12.2 Per giungere alla definizione del Programma annuale l'Ufficio Verde Pubblico elabora una proposta che viene presentata e discussa all'interno del Forum, in un processo di consultazione tra tecnici e non tecnici che porta alla versione definitiva in tempo utile per il riconoscimento nel bilancio di previsione dell'Amministrazione. La proposta finale è accessibile e pubblicizzata nelle sedi delle Municipalità e resa disponibile anche in rete.

art 13. manutenzione programmata

13.1 Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione programmata. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto ed incluso nel Programma annuale.

art. 14. potature programmate e straordinarie

14.1 Sono vietati gli interventi sugli alberi pubblici che ne alterino la struttura in maniera sostanziale, ne compromettano la crescita, ne pregiudichino la sopravvivenza, quali, ad esempio:

- a) la capitozzatura, fatta salva l'ipotesi sub 14.5, o la potatura drastica non eseguita a regola d'arte;
- b) l'applicazione di ancoraggi e strozzature nonché di oggetti dannosi o nocivi per la pianta;

c) il trapianto non eseguito a regola d'arte.

14.2 La potatura degli alberi in città è consentita solo se necessaria a mantenere le alberature, se ne aiuta a regolare la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali e meccanici, a correggere difetti strutturali (potatura in fase giovanile e potatura di riforma), o in caso che creino evidenti danni strutturali a proprietà private e pubbliche.

14.3 Le potature potranno anche essere richieste dal comando di Polizia Locale, dalla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori, oppure dalla Direzione Patrimonio e dalle Municipalità e saranno successivamente effettuate, nel caso di problemi di visibilità alla segnaletica stradale e/o agli impianti semaforici o nei casi in cui le chiome o le radici invadano le proprietà private.

14.3 bis Nel caso di interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, su segnalazione della Polizia Locale, in caso di problemi di visibilità della segnaletica stradale e/o degli impianti semaforici, il soggetto affidatario è autorizzato ad intervenire con le procedure di emergenza.

14.4 La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:

- a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
- b) l'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocare il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- c) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;
- d) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni.

14.5 La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi di incolumità pubblica e qualora non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero adulto. Il taglio a capitozzo, al pari della potatura drastica, non eseguiti a regola d'arte danneggiano l'albero.

art. 15. abbattimenti

15.1 In accordo con i principi guida della Strategia per la Natura in città, il Comune di Venezia si impegna ad evitare l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario.

15.2 Di norma gli abbattimenti di alberature pubbliche e private sottoposte a vincolo non sono ammesse. Gli abbattimenti di alberature pubbliche possono tuttavia essere autorizzati nel caso di: 1. invasione di proprietà altrui con evidenti danni; 2. incompatibilità con il sito d'impianto; 3. alberi morti; 4. alberi in condizioni fitopatologiche gravi e/o irreversibili; 5. alberi per la cui situazione di crescita (anche degli apparati radicali), deriva deterioramento degli spazi di pubblico passaggio. Gli abbattimenti sono altresì ammessi nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico. Sono abbattute, a tutela della pubblica incolumità, le alberature che siano valutate a rischio di schianto improvviso, in ordine ad uno o più dei fattori applicabili alla casistica, quali ad esempio non esaustivo: condizione fitopatologia; età dell'albero; altezza dell'albero; insufficiente o precario radicamento; instabilità; incompatibilità con il sito d'impianto, comportante instabilità; morte dell'albero, comportante rischio di caduta. In tali casi è ammessa l'esecuzione d'interventi di capitozzatura, e/o di riduzione drastica della chioma, qualora risolvano il pericolo derivante alla pubblica incolumità per il rischio di caduta della pianta, o di sue branche. Sono altresì abbattuti gli alberi i cui apparati radicali superficiali provocano compromissione della sicurezza del pubblico transito, qualora non siano utilmente perseguibili interventi alternativi.

15.2 bis Il Comune elabora un programma di riqualificazione di strade, luoghi ed aree ove esistano alberature prossime a raggiungere condizioni critiche, in ordine al principio di tutela della pubblica incolumità, precisando i criteri operativi, qualitativi e temporali di intervento.

15.3 Di norma non sono previsti casi di abbattimenti di interi filari. Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione in un arco temporale adeguato, predisponendo contestualmente il rinnovamento del patrimonio arboreo secondo le caratteristiche indicate dall'Ufficio del Verde Pubblico.

art. 16. tutela dei rifugi e nidi della fauna selvatica sulle alberature pubbliche

16.1 In caso di abbattimenti gli eventuali animali selvatici ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero della fauna selvatica che provvederanno alla loro reintroduzione in natura.

16.2 Nidi o rifugi distrutti in seguito ad abbattimenti saranno sostituiti sulle rimanenti alberature da strutture artificiali (cassette nido per uccelli, chiroterri e altri animali).

16.3 Il Comune di Venezia promuove l'uso della casette nido per uccelli, chiropteri ed altri animali sulle alberature pubbliche.

art. 17. sostituzioni

17.1 Qualora non sia possibile evitare l'abbattimento di un albero, occorre ripristinarlo con sostituzione entro l'anno successivo mediante un esemplare di caratteristiche simili ed idonee al sito e sempre che il ripristino non crei problemi di visibilità in area di incrocio. Se la piantagione della stessa specie risulta inadeguata, causa cambiamento delle condizioni nel contesto urbano o per disposizioni fitosanitarie previste da apposite normative, la scelta del nuovo esemplare deve essere garantita nel rispetto della pianta stessa (v. "nuove piantagioni") e a seguito di adeguate consultazioni partecipate sentito il Forum del Verde.

17.1 bis Nel caso di abbattimenti di alberi con radici affioranti che mettano a repentaglio la pubblica incolumità, il ripristino deve essere fatto con essenze diverse e aventi caratteristiche di radice non affiorante.

17.2 Nel caso non fosse possibile posizionare la nuova essenza nello stesso sito, per definire la nuova posizione occorre considerare le esigenze di crescita dell'albero e le sue necessità ecologiche e biologiche, i vincoli del nuovo luogo di impianto, le preferenze espresse dagli abitanti, sentito il parere espresso dall'Ufficio Verde Pubblico e dal Forum.

17.3 Negli interventi di manutenzione programmata sono contemplati i casi in cui le alberature debbano essere sostituite a causa dell'indebolimento strutturale dovuto agli stress provocati dall'ambiente urbano, di malattie o di morte. Ciò avviene solo dopo aver condotto un'attenta perizia tecnica sullo stato di salute della pianta, ed aver effettuato tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle migliori condizioni di stabilità.

art. 18. nuove piantagioni

18.1 L'Amministrazione Comunale favorisce l'incremento del patrimonio vegetale sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, privilegiando le specie locali, così da rafforzare il carattere identificativo locale e garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie differenti e favorendo la diversità biologica, sia in termini di specie che in termini di età, in modo da garantire una popolazione arborea ed arbustiva sana e bilanciata. La messa a dimora dovrà essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico specializzato e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando le esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, quali:

- a) la sistemazione paesaggistica esistente, le condizioni di usufruizione dell'area prescelta l'eventuale destinazione d'uso dell'area stessa;
- b) la presenza di infrastrutture e reti aeree;
- c) condutture sotterranee;
- d) topografia, tipologia, qualità e umidità del suolo;
- e) esposizione a venti invernali, sali antigelo (viali e strade alberate), spruzzi salini (in prossimità della conterminazione lagunare);
- f) inquinamento dell'aria;
- g) potenziale nodo per le reti di collegamento delle aree verdi al fine di migliorare la funzionalità ecologica.

18.2 La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata anche in considerazione dei benefici che l'ambiente urbano di destinazione potrà trarre: in particolare la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore e la carica batterica dell'aria, la resistenza alle malattie e la rusticità. Si creeranno, ove adatto, piccoli gruppi di alberi e arbusti dal potere disinquinante dell'aria e del suolo.

art. 19. comunicazione degli interventi programmati

19.1 Con un mese in anticipo sull'avvio degli interventi programmati, l'Ufficio Verde Pubblico ne dà avviso alla popolazione e al Forum del Verde, tramite comunicazione sui siti web del Comune e dell'Affidatario, e tramite comunicati alla stampa e campagna informativa da condursi nella zona dell'intervento. Questa è effettuata attraverso l'affissione di un cartello, presso le bacheche della Municipalità e in prossimità dell'area di intervento in cui si illustra sinteticamente l'intervento previsto.

art. 20. interventi di somma urgenza

20.1 Nei casi nei quali la stabilità di una pianta sia compromessa da eventi eccezionali (atmosferici o di altro tipo) ed essa diventi una minaccia per la pubblica incolumità comunque nei casi di intervento a tutela della pubblica incolumità, sono ammessi interventi urgenti volti a ripristinare condizioni di sicurezza.

art. 21. comunicazione degli interventi di somma urgenza

21.1 Nei casi in cui si debba operare in condizioni di somma urgenza, compatibilmente con i tempi tecnici necessari verrà data comunicazione al Forum del Verde e alla stampa tramite email e, andranno apposti cartelli informativi nelle vicinanze delle:

- a) porzioni di territorio (strada, piazza, campo, ecc.) se si tratta di interventi seriali;
- b) singole piante se si tratta di interventi puntuali.

21.2 Il cartello informativo deve riportare in modo chiaro e leggibile:

- c) la natura e le ragioni dell'intervento;
- d) i tempi previsti per la sua realizzazione;
- e) l'esecutore dell'intervento, con i recapiti telefonici, postali, fax, e-mail ai quali rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

art. 21 bis. interventi di emergenza

art. 21 .1. bis

Qualora vi sia immediato pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi eseguiti in condizioni di emergenza dai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ed altri non sono sottoposti alle procedure di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

art. 22. lavori in prossimità di alberature o aree verdi

22.1 Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono il patrimonio verde, in ogni sua forma, direttamente e indirettamente, devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento. In particolare, adottando tutti gli accorgimenti utili, in modo da evitare ogni inutile danneggiamento, immediato o futuro, preservando, mantenendo e ripristinando le esigenze ecologiche e biologiche del verde.

22.2 Gli interventi di scavo o lavori in prossimità di alberature devono essere autorizzati dall'Ufficio Verde Pubblico e devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nell'Allegato B.

22.3 Nel caso di alberi ad alto fusto i danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

22.4 Nei Capitolati Speciali d'Appalto dell'Amministrazione Comunale dovranno essere inseriti specifici richiami alla presente normativa.

art. 23. adozione di aree verdi

23.1 Associazioni, gruppi di cittadini, e altri soggetti privati possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza attraverso la stipula di una convenzione nel rispetto dei "diritti fondamentali del verde in città" sopra descritti, previa verifica degli Uffici comunali competenti.

23.2 L'assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) avviene in conseguenza della richiesta all'Ufficio Verde Pubblico da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati sulle stesse. L'Ufficio Verde Pubblico (coadiuvato all'occorrenza dalla Commissione) predisporrà una modulistica specifica e valuterà di volta in volta l'opportunità di assegnare le aree, il tipo di interventi che l'assegnatario potrà effettuare, l'eventuale fornitura di supporti tecnici e conoscitivi necessari alla corretta cura e gestione, le modalità di contratto e di godimento dell'area.

Capo IV. Promuovere la cultura del verde

art. 24. sensibilizzazione

24.1 Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

24.2 Le iniziative di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni svolte dal verde urbano trovano promozione, definizione progettuale e di fattibilità, pubblicizzazione attraverso il Forum.

24.3 Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico sono esposte in ogni parco pubblico ed in ogni area verde pubblica di dimensione superiore a mq. 500, con chiarezza di linguaggio ed con l'uso di immagini, schemi o disegni esplicativi sui quali dovrà comparire l'obbligo ad uso corretto di cose e rispettoso della persone ed inoltre la prescrizione di un utilizzo decoroso degli spazi vietando i lordamenti, il vagabondaggio ed il bivacco.

24.4 Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Tutti i tipi di intervento sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) sono pertanto comunicati al pubblico secondo i tempi e i modi definiti nel capo III riguardante gli interventi sul verde.

24.5 La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, gli abitanti e le Municipalità.

Capo V. Vivere il verde pubblico

art. 25. accesso

25.1 L'utilizzo delle aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza è assicurato per tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente, delle cose e delle persone.

25.2 Limitazioni all'accesso e all'uso, sia da parte di persone che di animali, sono previste per aree verdi o per parti di esse i cui valori naturalistico-ambientali, storici e/o paesaggistici siano riconosciuti nella normativa vigente ovvero risultino dai futuri censimenti.

25.3 L'accesso a parchi e giardini pubblici, in linea generale, è aperto ad animali domestici di piccola e media taglia tenuti al guinzaglio dai proprietari. Questi ultimi vigilano sul comportamento degli animali e garantiscono la sicurezza e la pulizia dei luoghi. Restrizioni all'accesso sono stabilite di volta in volta da apposite ordinanze. Ove possibile, nei parchi pubblici, si dovrà provvedere alla realizzazione di "aree cani" dovutamente attrezzate.

25.4 L'accesso ai parchi, giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche è interdetto a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi necessari alla manutenzione, al controllo, alla vigilanza, ai mezzi delle forze di sicurezza, di polizia, di pronto intervento e di soccorso. Altri veicoli dovranno munirsi d'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Verde Pubblico.

25.5 L'orario di apertura di parchi e giardini e l'eventuale dotazione di servizi di vigilanza dedicati è stabilito dal Comune, anche su suggerimento delle Municipalità, in considerazione delle esigenze espresse dagli abitanti.

art. 26. attrezzature

26.1 Parchi e giardini pubblici possono essere dotati di attrezzature base intese ad agevolare il più possibile la fruizione degli spazi verdi da parte dei diversi tipi di utenti. La dotazione di tali attrezzature è definita in base alle funzioni attribuite ai singoli luoghi in sede di pianificazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ed in base alle esigenze espresse dai fruitori attraverso il Forum o la Municipalità. La dotazione di attrezzature consiste in una combinazione di sistemazioni e arredi quali ad esempio:

- a. spazi dedicati al gioco per bambini (possibilmente articolati per fasce di età) con cartelli di divieto di accesso agli animali in tali aree;
- b. panchine e aree di sosta (possibilmente attrezzate con ripari, tavoli e barbecue);

- c. cestini per rifiuti (possibilmente adatti alla raccolta differenziata);
- d. colonnine S.O.S.;
- e. servizi igienici;
- f. servizi igienici per disabili;
- g. telefoni pubblici;
- h. gazebo, palchi e altre attrezzature per l'allestimento di rappresentazioni artistiche;
- i. ricoveri per cicli e motocicli;
- j. fontanelle;
- k. recinzioni per cani;
- l. recinzioni perimetrali;
- m. sistemi di controllo e vigilanza;
- n. ogni altro elemento ritenuto utile per favorire la presenza della fauna selvatica ed informare il pubblico come cassette nido, mangiatoie, pannelli didattici;
- o. ogni altro elemento ritenuto utile e qualificante.
- p. nei parchi e nei giardini pubblici possono svilupparsi percorsi di vita dotati di specifiche attrezzature ginniche e tabelle illustrative per poter svolgere equilibrati programmi di attività motoria, migliorativi della salute psico-fisica generale dei frequentatori.

art. 27. usi particolari

27.1 Fatto salvo quanto previsto in materia da norme ed altri Regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, specifiche autorizzazioni sono richieste all'Ufficio Verde Pubblico per:

- a. attività di tipo commerciale anche temporanee;
- b. manifestazioni pubbliche (concerti, rappresentazioni, comizi, ecc.);
- c. attività di cantiere con occupazione di area verde pubblica ed ogni altra attività che si svolga in area verde pubblica con uso di strutture ed attrezzature.

27.2 L'autorizzazione per le attività di cui sopra è rilasciata in considerazione delle garanzie che il richiedente è in grado di fornire sulla preservazione delle risorse naturalistiche esistenti nell'area e sul mantenimento del carattere pubblico della stessa, sentiti i pareri degli altri uffici comunali interessati.

- 27.3 Per ogni altra attività è vietato utilizzare le alberature presenti in parchi e aree verdi pubbliche come sostegni per agganciare linee elettriche e/o corpi illuminanti.
- 27.4 L'Ufficio del Verde Pubblico è responsabili della verifica dello stato dell'area ad attività conclusa e si avvale delle garanzie rilasciate per l'eventuale ripristino.

Capo VI. Aree private a verde

art. 28 indicazioni per il verde privato

28.1 Per le aree private a verde, valgono le linee guida espresse per il verde pubblico e indirizzate a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di piantagione, cura e mantenimento di essenze vegetali. Tali linee guida sono da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari, contribuendo così al contenimento del rischio idrogeologico nelle aree rurali e lungo i fossati, alla depurazione bio-chimica dell'aria, alla fissazione delle sostanze tossiche e delle polveri e allo smorzamento dei rumori, alla stabilizzazione del microclima (rinfrescando le abitazioni d'estate e trattenendo il calore d'inverno), ed all'addolcimento del paesaggio urbano. Non va inoltre sottovalutata l'importanza di tutte le aree verdi, anche private, nel mantenimento della fauna selvatica che può trovare in questi ambienti la possibilità di alimentazione e nidificazione.

28.2 I proprietari di aree verdi sono comunque responsabili delle essenze vegetali di loro competenza; hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale (art. 29 del Codice della Strada).

28.3 Le principali norme nazionali, regionali e locali che i proprietari devono conoscere sono quelle rivolte ad alberature di particolare valore storico ed ambientale e le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" di cui alla Legge forestale regionale (L.R. 13 settembre 1978 n. 52) e successivo adempimento dell'art. 5 del R.D. n 3267 del 1923 approvato con regolamento n. 83 del 18/12/80.

28.4 Per motivi di rispetto civico si ricordano anche gli articoli del Codice Civile che normano le distanze delle alberature dai confini di proprietà (art. 892 Cod. Civ. e succ.).

28.5 Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela (Legge Speciale per Venezia o altri vincoli paesaggistici) occorre chiedere specifica autorizzazione all'Ufficio competente.

28.6 Si ricorda inoltre il rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante (v. Allegato D).

28.7 L'Ufficio Verde Pubblico e l'Affidatario si rendono disponibili per consigliare i privati cittadini in merito alle potature, ai nuovi impianti e altri interventi particolari da effettuare sugli alberi.

Capo VII. Per chi non rispetta il verde

Art. 29. sanzioni amministrative

29.1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

Articolo	Violazione	Sanzione pecuniaria
Art. 14.1	Esecuzione di interventi sugli alberi in violazione dell'art. 14.1	Da € 100,00 a € 500,00
Art. 15.2	Abbattimento di alberatura pubblica senza autorizzazione.	Da € 100,00 a € 500,00.
Art. 22.2	Scavi o lavori in violazione dell'art. 22.2	Da € 100,00 a € 500,00.
Art. 25.4	Accesso con veicolo a motore in area verde pubblica senza autorizzazione	Da € 50,00 a € 500,00.

29.2 Ogni altra violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento non indicata nel precedente comma, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

29.3 Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Resta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di esigere gli indennizzi di cui all'allegato B, in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Capo VIII Disposizioni finali e transitorie

art. 30. esecutività del Regolamento

30.1 L'Ordinanza Sindacale n° 39/6/498 del 04.06.86 e l'Ordinanza Sindacale n° 3329 del 18.01.88 si intendono automaticamente abrogate con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

30.2 Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

30.3 Entro 6 mesi dall'adozione del Regolamento saranno nominati i rappresentanti in Commissione di tutti gli Uffici comunali aventi funzioni incidenti con la pianificazione, la progettazione, la gestione, la manutenzione e la trasformazione degli spazi verdi.

art. 31. deposito del Regolamento

31.1 Copia del presente Regolamento è depositata e visibile presso l'Ufficio Verde Pubblico, le sedi di Municipalità e presso gli Uffici della Polizia Locale, ove potrà essere consultato negli orari di apertura per il pubblico. Il Regolamento è pubblicato anche sul sito web del Comune di Venezia.

ALLEGATO A

Come funziona il Forum del Verde

¶A1. Il Forum del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria e rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde condividendo i principi del Regolamento e vogliono partecipare alle decisioni inerenti il patrimonio di verde pubblico.

- accesso

¶A2. L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 14° anno di età.

L'adesione al Forum avviene mediante la comunicazione all'Ufficio Verde Pubblico dei dati anagrafici quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo di posta ordinaria, ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso cui si intende ricevere le informazioni relative alle attività svolte.

- funzioni

¶A3. Funzione principale del Forum è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative:

- a) alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde;
- b) alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico;
- c) al contributo partecipativo su progettazione, costruzione gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico

¶A4. Il Forum collabora con l'Ufficio Verde Pubblico attraverso la discussione dei Programmi annuali di intervento e la segnalazione di situazioni problematiche o comunque di interesse per le attività svolte dall'Ufficio stesso. Il Forum ha inoltre funzioni consultive per tutti gli altri Uffici comunali, centrali e decentrati, che abbiano competenze su progettazione o gestione delle aree a verde.

¶A5. In relazione ai temi in agenda o alle competenze territoriali il Forum potrà articolarsi in 'Forum tematici' o 'Forum di Municipalità'. Tali suddivisioni verranno decise all'interno del Forum stesso, in modo da garantire l'opportuna integrazione tra le attività svolte dalle singole parti e la coerenza complessiva delle iniziative.

- funzionamento

¶A6. Il Forum elegge entro le prime tre riunioni, sulla base di una congrua rosa di candidati, un coordinamento composto da 5 persone.

Una volta eletto il coordinamento, esso dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) rappresentare il dibattito e le scelte emerse dal Forum;
- b) convocare le assemblee del Forum;
- c) redigere l'Ordine del giorno delle riunioni;
- d) predisporre la documentazione necessaria;
- e) redigere verbali dettagliati degli incontri con il supporto dell'Ufficio Verde Pubblico;
- f) comunicare all'Ufficio Verde Pubblico la necessità di essere convocato e quest'ultimo provvederà entro 15 giorni dalla richiesta mediante comunicazione ai 5 componenti il coordinamento e affissione della convocazione agli albi del Comune e delle Municipalità.

¶A7. L'Ufficio Verde Pubblico dovrà garantire l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti al Forum, convocare e coordinare il lavoro della Commissione Tecnica e di tutti gli Uffici amministrativi competenti in materia di verde sul territorio comunale. Le riunioni del Forum, fino ad elezione del coordinamento, saranno convocate direttamente dall'Ufficio Verde Pubblico e si svolgeranno in un luogo adatto ad accogliere tutti gli iscritti. La sede delle riunioni successive verrà stabilita di volta in volta possibilmente in sedi comunali o convenzionate con la stessa Amministrazione.

¶A8. Gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e tutti i materiali prodotti dal Forum saranno pubblicati su una specifica pagina web del sito del Comune di Venezia a cura dell'Ufficio Verde Pubblico e gli originali dovranno essere depositati presso lo stesso ufficio.

¶A9. L'Ufficio Verde Pubblico e la Commissione Tecnica possono consultare ed essere consultati dal Forum per migliorare le conoscenze tecniche necessarie all'approfondimento dei temi posti a dibattito. La Commissione Tecnica può essere consultata anche dall'Ufficio Verde Pubblico su questioni tecniche attinenti il verde.

ALLEGATO B

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

- autorizzazioni

¶B.1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o massicciate di strada alberate devono essere autorizzate dall'Ufficio Verde Pubblico. La richiesta dovrà contenere:

- a) le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- b) una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenza vegetali esistenti sull'area verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 m oltre il limite di intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (ingombro del cantiere, sezione degli scavi);
- c) la durata degli interventi;
- d) documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito;
- e) l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria il Comune di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione. La cauzione verrà svincolata decorso un anno dalla presa in consegna dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale;
- f) le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi;
- g) tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale).

¶B.2. I lavori che interessano il Verde Pubblico e che comportino interventi di importo, valutato ai prezzi del Capitolato OO.MM del Comune di Venezia, superiore ad euro 50,000,00 saranno discussi nel Forum del Verde. L'esecutore dei lavori deve affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino la cittadinanza dei lavori autorizzati.

¶B.3. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare con un miglioramento qualitativo il verde penalizzato dall'intervento per un importo pari al danno arrecato, quantificato con le modalità di cui all'art. B.28; in via subordinata, il soggetto autorizzato sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riquilificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente.

- presenze vegetali

¶B.4. Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione, adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

¶B.5. Lo spazio minimo vitale necessario, dipendendo strettamente dalla specie arborea o arbustiva considerata, verrà indicato di volta in volta da personale tecnico specializzato dell'Ufficio Verde Pubblico.

¶B.6. Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuta in ogni caso la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Verde Pubblico.

- prescrizioni tecniche

¶B.7. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle alberature interessate dalle azioni di manomissione o di scavo occorre operare facendo in modo da garantire sempre:

- a) spazio fisico per il sostegno dell'albero e per lo sviluppo delle radici stesse;
- b) adeguato volume di terreno da colonizzare e controllare;
- c) superficie libera per lo scambio di ossigeno ed acqua;
- d) adeguato e sostenibile apporto di sostanze nutritive essenziali;
- e) disponibilità di acqua e il suo movimento libero nel terreno.

¶B.8. Proteggere ed evitare di danneggiare quanta più ampia superficie libera di terreno possibile al di sotto delle chiome degli alberi.

¶B.9. Gli interventi in prossimità, così come definita al successivo articolo B.10, di alberi ed arbusti devono essere eseguiti previo sopralluogo di tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico precedentemente avvisati che potranno impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

- lavori di scavo

¶B.10. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero: indicativamente ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. Si intendono piante di prima grandezza quelle che in età matura superano l'altezza di m. 20; di seconda grandezza quelle che raggiungono un'altezza compresa fra 10 e 20 m.; di terza grandezza quelle inferiori a m. 10.

¶B.11. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti.

¶B.12. Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non strappando le radici), disinfettando le ferite con prodotti anticrittogamici.

¶B.13. Per evitare di compromettere la vita dell'albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la iuta. L'amputazione delle radici portanti equivale all'abbattimento dell'albero.

¶B.14. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, dalla Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e dalla D.G.R. n. 374 del 26.02.2008 "Aggiornamento delle procedure tecniche e amministrative per l'applicazione del D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f. sp. *Platani*)".

¶B.15. Gli scavi non devono rimanere aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente oppure coprendo le radici con una stuoia e mantenendole sempre umide per evitarne il disseccamento.

¶B.16. Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con materiale isolante.

¶B.17. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le specie di prima grandezza, di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e m 0,50 per le specie di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

¶B.18. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da

demolizione di manufatti preesistenti (calcestruzzo, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione.

¶B.19. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- a) vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro.
- b) gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante. I tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico indicheranno, ad espressa richiesta, lo spessore necessario.
- c) sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.

¶B.20. Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore l'Ufficio Verde Pubblico descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

- allestimento di cantieri

¶B.21. Gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti, con recinzioni rigide per evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Non sono ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, altro. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità alle disposizioni di legge in materia.

¶B.22. Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L'acqua di lavaggio, in particolare quella con le polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

¶B.23. Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dall'Ufficio competente l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

¶B.24. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di un giardino, occorre informare preventivamente la cittadinanza con adatti cartelli di avviso, come indicato dall'Ufficio Verde Pubblico. In presenza di danneggiamenti sarà onere del responsabile dei lavori ripristinare la situazione preesistente.

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

- procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

¶B.25. Le spese dei lavori di ripristino di aree a verde e alberate sono a carico dell'autore della manomissione.

¶B.26. I lavori di ripristino verranno gestiti dal Comune al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. Tali lavori saranno coordinati dall'Ufficio Verde Pubblico. L'importo dei lavori di ripristino:

- a) verrà addebitato all'autore della manomissione;
- b) sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Comune con le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo); l'IVA verrà applicata su questo importo;
- c) verrà maggiorato del 18%, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo della qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati e quale parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che ci si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

¶B.27. La maggiorazione del 18% sull'importo effettivo verrà rimborsata direttamente al Comune.

¶B.28. La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale del Comune, in termini economici) dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione comunale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Verde Pubblico e dal personale della ditta esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'autore della manomissione.

¶B.29. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere

richiesto, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Verde Pubblico, sentiti la Municipalità e il Forum, il ripristino totale dell'area senza che l'autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione.

¶B.30. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m² i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

¶B.31. L'Affidatario sarà impegnato a rimborsare, con le stesse modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con il Comune ed alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 18% di cui sopra.

¶B.32. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP. Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che l'autore della manomissione ritenga di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio. Nel caso in cui l'autore della manomissione sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva.

¶B.33. Nel caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'autore della manomissione gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde del Comune di Venezia e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Metodologia per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

- metodologia per la stima del valore ornamentale

abbattimenti

¶B.34. Nel caso in cui l'Ufficio Verde Pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di manutenzione errata (potature drastiche, mancata cura, etc.) o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune ha il diritto di chiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire

il costo di riproduzione del bene albero. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.I.$$

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.I. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dal Comune).

interventi sulla chioma

¶B.35. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, capitozzature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. \times H$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento

H = Incidenza percentuale della chioma asportata.

- metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

¶B.36. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I = D.b. = V.o. \times H$$

dove: D.b. = Danno biologico

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

- valore ornamentale

¶B.37. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo.

Alberi di dimensioni fino ad un diametro di cm 10: valore base di Euro 1000,00. Per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 40,00.

ALLEGATO C

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

¶C1. Al fine di conservare, difendere, ripristinare, migliorare e qualificare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici, sportivi e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, l'Amministrazione Comunale adotterà un Piano di tutela e valorizzazione del Verde Pubblico. Tale Piano si propone di programmare, controllare e promuovere il mantenimento e lo sviluppo del verde pubblico, urbano e agricolo, attraverso iniziative ed attività volte alla sua valorizzazione e promozione.

¶C2. Nel suddetto Piano dovranno essere individuate le aree di pregio naturalistico, sulla base di quanto già previsto dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti, con l'obiettivo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino in situazioni degradate.

¶C3. Fino all'adozione del suddetto atto di pianificazione, rimangono le prescrizioni vigenti di protezione in base alle leggi in materia, alle indicazioni del P.R.G. comunale ed a quanto previsto dal presente Regolamento.

¶C4. L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire un catasto del patrimonio arboreo da rendere accessibile sul sito web dell'Amministrazione comunale con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo: categoria di aggregazione, importanza storico – ambientale, destinazione d'uso. Obiettivi della catalogazione sono:

- a) Censimento organico delle presenze arboree al fine di rilevare esemplari unici per età, specie e coltivazione;
- b) Censimento delle coltivazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunale, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di corredo delle scuole, impianti sportivi, cimiteri, ospedali e residenze;
- c) Censimento per importanza storico – ambientale del complesso nel suo insieme, in rapporto alla collocazione territoriale, in relazione alla consistenza;
- d) Censimento per valutare le condizioni fitosanitarie, biologiche del patrimonio

verde del Comune, tale da permettere una gestione pianificata dello stesso e da utilizzarsi come punto di partenza per le decisioni di manutenzione e pianificazione.

e) Censimento in relazione alla destinazione d'uso:

- contemplativo
- ecologico
- ricreativo
- didattico-culturale

- nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

¶C5. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Verde Pubblico che ne valuterà la validità e la rispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed ai criteri fondamentali della corretta progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della futura manutenzione, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, sportivi e didattici. Nei casi in cui tali progetti insistano su siti di interesse comunitario o su aree particolarmente significative dal punto di vista ecologico-ambientale sic, zps, e aree protette l'approvazione dei progetti devono avvenire in concerto con l'Osservatorio Naturalistico della Laguna del Comune.

¶C6. Le deliberazioni riguardanti la materia del verde pubblico dovranno riportare il parere del dirigente comunale responsabile in materia di verde.

¶C7. Il progetto degli impianti vegetali, dovrà contenere:

- a) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200 o al massimo 1:500, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, con le relative caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle Norme di attuazione del vigente P.R.G.;
- b) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali nonché le attrezzature ludiche eventuali, gli arredi, gli impianti fognari, idrici ed elettrici se previsti, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;
- c) l'eventuale apporto di terra (specificare quantità e sue caratteristiche chimico-fisiche);
- d) il computo metrico-estimativo dell'opera compiuta;
- e) una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, quali un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico.

¶C8. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati all'Ufficio competente in duplice esemplare di cui uno sarà trattenuto agli atti da tale ufficio.

Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro i termini indicati nell'atto concessorio od autorizzatorio.

¶C9. E' obbligatorio il parere preventivo dell'Ufficio competente relativamente alle proposte da inserire negli strumenti urbanistici ove le norme degli stessi dovessero prevedere specifiche disposizioni in ordine alle tipologie e modalità di realizzazione delle aree a verde pubblico.

¶C10. Tutti i lavori soggetti a questo Regolamento, da chiunque eseguiti, prima della presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale dovranno essere verificati e validati dai tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico. Non saranno presi in carico dall'Amministrazione Comunale i lavori eseguiti in difformità delle disposizioni impartite.

ALLEGATO D

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

- alberi di particolare interesse

¶D1. Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti a tutela assoluta ai sensi della L.R. 9/08/2002, n. 20 in quanto particolare interesse botanico e/o storico, sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta altamente specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della C.C.I.A.A., sotto il controllo dei tecnici incaricati dell'Ufficio dell'Amministrazione Comunale competente in materia di verde pubblico.

- salvaguardia fitopatologica

¶D2. Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali:

- a) Processionaria del pino (*Taumatopea pityocampo*) su pino nero e cedro (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 30.10.2007);
- b) Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata f. Pl.*) sui platani;

(Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e D.G.R. n. 374 del 26.02.2008);

c) Matsucoccus (*Matsucoccus feytaudi*) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo;

d) Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) principalmente su pero, melo, biancospino e altre rosacee (Decreto del Ministero Politiche Agricole n. 356 del 10.09.1999).

¶D3. Risulta opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi, divulgati dal Servizio Fitosanitario Regionale, di altri agenti patogeni a rapida diffusione, anche se non è obbligatoria la lotta secondo la legislazione vigente, quali:

a) Bruco americano (*Hyphantria cunea*) su Acer negando, Gelso, Salici, Prugni, ed altri;

b) Cameraria dell'Ippocastano (*Cameraria ohridela*) sugli Ippocastani.

¶D4. Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperienza, visibili sulle piante dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Venezia da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, l'ufficio suddetto provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

INDIRIZZI UTILI

DIREZIONE AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Area della Sicurezza e della Salvaguardia del Suolo e del Verde Pubblico

Ufficio del Verde Pubblico

Via Giustizia 23,

30174 - Mestre Venezia

Tel. 041274-6064 / 6032

Fax 041274-6027

www.comune.venezia.it